

Sentenza della Corte costituzionale n. 68/2018.

Materia: edilizia e urbanistica.

Parametri invocati: articoli 3, 9, 42, 97, 117, primo comma, secondo comma, lettere e), l), m), p) e s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12 della direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e all'articolo 13 della direttiva 4 luglio 2012, n. 2012/18/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: vari articoli della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate).

Esito: illegittimità costituzionale e non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), e precisamente: degli articoli 1, commi 2 e 3; 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n); 8, (recte: comma 1, lettera b), e comma 3); 9, comma 4; 10, comma 1; 11, comma 1, lettera d); 13 (recte: commi 1, 4 e 5); 15, commi 1 e 5; 16, commi 4 e 5; 17; 19; 21; 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 28, comma 10; 56, comma 3; 32, comma 4; 49, comma 2, lettera a); 51, comma 6; 79, comma 3; 56, comma 14; 54 (recte: comma 4); 59, comma 3; 64, comma 1; 95, comma 4; 118, comma 1, lettere e) ed i), comma 2, lettere e) ed h), e comma 3, lettera e); 140, commi 11 e 12; 124; 141, comma 2; 142, comma 1; 147; 155; 151, commi 2 e 4; 154, commi 1 e 3; 206, comma 1; 215, commi 5 e 12; 243, comma 1; 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli articoli 201 (recte: commi 3 e 4), 202 (recte: comma 1) e 208; dell'articolo 258; e, infine, dell'articolo 264, commi 13, 14 e 16.

Tali disposizioni sono state impugnate in riferimento agli articoli 3, 9, 42, 97, 117, primo comma, secondo comma, lettere e), l), m), p) e s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12 della direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e all'articolo 13 della direttiva 4 luglio 2012, n. 2012/18/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio). L'entrata in vigore della legge della Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico governo del territorio e materie correlate), che ha modificato molte delle disposizioni impuginate, ha dato luogo alla parziale rinuncia, da parte del ricorrente, all'impugnazione, con conseguente dichiarazione, da parte della Corte, di intervenuta estinzione del processo

in relazione alle norme oggetto della rinuncia, con prosecuzione del giudizio limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale la cui impugnativa permanga di interesse del ricorrente. Si espongono, di seguito, in sintesi, le norme per le quali la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale:

- articolo 13, comma 1, della citata legge regionale, nella parte in cui limita la pianificazione paesaggistica congiunta con il Ministero *“ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d)”* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in relazione al quale la scelta operata dal legislatore regionale umbro di prevedere la pianificazione congiunta nei soli casi nei quali il codice dei beni culturali la impone è in linea con la disciplina statale e dunque non determina alcuna violazione né della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, né dei principi fondamentali in materia di governo del territorio stabiliti dalla medesima normativa statale; inoltre, non è fondata l’impugnativa del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 1/2015 in relazione alla pretesa violazione del principio di superiorità gerarchica della pianificazione paesaggistica rispetto agli altri strumenti di pianificazione territoriale, in quanto tale principio è espressamente recepito dal legislatore regionale all’articolo 14, comma 1, lettera f), della medesima l.r. 1/2015, nonché ribadito, proprio con riferimento al piano strategico territoriale (PST), dall’articolo 9 della medesima legge regionale, che, al comma 4, stabilisce che: *“L’attività di pianificazione degli enti locali è svolta in coerenza con il PST, ferma restando la prevalenza gerarchica del PPR”*, ovvero del piano paesaggistico regionale;
- articolo 13, commi 4 e 5, della l.r. 1/2015, impugnata nella parte in cui disciplina il procedimento di approvazione regionale del PPR, in quanto non assicurerebbe la partecipazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al procedimento di approvazione sostanziale dei contenuti del nuovo PPR, vanificando il principio dell’elaborazione congiunta, in contrasto con l’articolo 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, mediante la trasformazione di una manifestazione di discrezionalità tecnica in una manifestazione (unilaterale) di volontà politica consiliare. A parere della Corte, la sequenza procedimentale di cui all’articolo 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, secondo cui *“[i]l piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241...”*, è rispettata dalla norma regionale impugnata, che, delineando un procedimento di elaborazione congiunta con il Ministero, nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143, non integra alcuna violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente né dell’articolo 9, secondo comma, Cost. in relazione alla possibilità di modifiche unilaterali del piano in sede di Consiglio regionale, senza successive verifiche;
- articoli 16, commi 4 e 5, 17 e 19 della l.r. 1/2015, nella parte in cui disciplinano i contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e i rapporti di questo strumento urbanistico con il piano regolatore generale: infatti, le norme regionali impuginate, con particolare riferimento agli articoli da 16 a 19, sono conformi a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265), secondo cui la Provincia, *“ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio”*, restando implicitamente attribuita al PTCP la funzione di definire

sia la disciplina paesaggistica specificamente ad esso demandata dal PPR (con specifico riferimento all'istituzione di parchi e riserve naturali o ad altre vocazioni paesaggistiche di parti del territorio), sia il generale vincolo di coerenza con il PST e di conformità al PPR. Tale competenza è stata confermata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che, all'articolo 1, comma 85, ha ridefinito i compiti delle Province quali *"enti con funzioni di area vasta"*, individuando, fra le funzioni fondamentali di tali enti, proprio la *"pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza"*, nonché, all'articolo 29, la verifica dei contenuti del PRG, parte strutturale, *"rispetto alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale"*, in vista dell'approvazione del predetto PRG in sede di Conferenza istituzionale tra enti;

- articolo 56, comma 14, della l.r. 1/2015, nella parte in cui disciplina l'adozione e l'approvazione del piano attuativo senza prevedere la partecipazione al medesimo procedimento degli organi ministeriali. Infatti, la norma in esame non si pone in contrasto né con gli articoli 145, comma 5, e 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004, che impongono la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento, né, abolendo il parere preventivo del soprintendente sugli strumenti attuativi (piani particolareggiati e lottizzazione delle aree), distinto dall'autorizzazione paesaggistica, prescritta dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 in riferimento al singolo intervento, con gli articoli 16 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). La norma regionale impugnata si inserisce, invece, nel quadro normativo delineatosi in seguito al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), nonché della puntuale ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni operata dal riformato Titolo V in materia di *"governo del territorio"*, di competenza concorrente, e di *"tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"*, assegnata alla competenza esclusiva del legislatore statale. La norma in esame, in linea con il predetto riparto delle competenze, è coerente sia con l'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, che, dopo aver affermato, al comma 1, che *"[l]a individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali"*, assegna, al comma 5, alle Regioni il compito di disciplinare il *"procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo"*, sia con l'articolo 146, che subordina, con riguardo agli *"immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge"*, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *"alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato"*. La Corte ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, *"[s]ull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge"*

e che il predetto parere è reso, *“nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico”, “all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati [...] nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici”* (comma 5), nonché *“limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico”* (comma 8). Il legislatore statale prevede, dunque, due pareri diversi, ma strettamente correlati, in quanto tesi ad un unico fine: l’uno inerente alla generale compatibilità paesaggistica dell’insieme degli interventi urbanistici ed edilizi rilevanti programmati in attuazione del PRG, costituito dall’insieme delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, l’altro relativo alle concrete caratteristiche del singolo intervento e alle modalità esecutive dello stesso e alla loro coerenza con il pregio paesaggistico dell’area destinata ad accoglierlo (cfr. fra le altre, Consiglio di stato, sezione sesta, sentenze 5 febbraio 2010, n. 538 e 15 marzo 2010, n. 1491, secondo cui tanto più è puntuale e dettagliato il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano attuativo, tanto più ridotti sono i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso);

- articolo 206, comma 1, della l.r. 1/2015, nella parte in cui prevede che per tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e per i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che compromettano la sicurezza statica della costruzione o riguardino le strutture o alterino l’entità o la distribuzione dei carichi, effettuati nelle zone ad alta, media e bassa sismicità, sia sufficiente il certificato di collaudo statico o una attestazione del direttore dei lavori. Infatti, le modifiche apportate dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che ha modificato le norme del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), hanno, dunque, comportato una nuova declinazione del principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, cui la normativa regionale oggetto di impugnazione risulta ora allineata. Nel verificare il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, assume un rilievo particolare la peculiarità della competenza legislativa concorrente prevista dall’articolo 117, terzo comma, Cost.. Quest’ultima è contraddistinta non da una netta separazione di materie, ma dal limite *“mobile”* e *“variabile”*, costituito dai principi fondamentali (sentenze n. 50 del 2005 e n. 16 del 2010), modulabile dal legislatore statale sulla base di scelte discrezionali, in quanto espressive delle esigenze unitarie sottese alle varie materie, cui le Regioni devono adeguarsi. La modulazione del principio fondamentale posto dal nuovo parametro interposto risponde, nel caso in esame, a un’esigenza di semplificazione della materia edilizia, tale da non ridurre il livello complessivo del controllo volto alla tutela della pubblica incolumità e dell’ordinato governo del territorio.

La Corte ha, invece, dichiarato l’illegittimità costituzionale delle seguenti norme:

- articoli 28, comma 10, e 56, comma 3, nella parte in cui, rispettivamente, attribuiscono al Comune, in sede di adozione del PRG, il compito di esprimere il parere sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da consolidare, di cui all'articolo 89 del d.P.R. 380/2001 e allo sportello unico delle attività produttive ed edilizie (SUAPE) il compito di acquisire direttamente *“i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo compreso il parere in materia sismica, idraulica ed idrogeologica, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 112, comma 4, lettera d)”*. Tali disposizioni si pongono, infatti, in contrasto con il principio, fondamentale in materia di *“governo del territorio”* e di *“protezione civile”* volta a tutelare l'incolumità pubblica (fra le altre, sentenza n. 167 del 2014), contenuti nel citato articolo 89, comma 1, del d.lgs. 380/2001, secondo cui il parere sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da consolidare deve essere richiesto al *“competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio”*;
- articolo 59, comma 3, nella parte in cui consente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, nelle aree in cui non siano state attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo, presupposto per l'edificazione, e stabilisce che tali interventi possano comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente, purché la nuova destinazione risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale. A parere della Corte, la predetta norma si pone in contrasto con la normativa statale di principio contenuta nell'articolo 9 del d.P.R. 380/2001, che limita la possibilità di mutare la destinazione d'uso e, in ogni caso, non consente gli interventi previsti dalla norma regionale impugnata, che disciplina gli interventi edilizi consentiti in assenza del piano attuativo, quando quest'ultimo sia obbligatorio, poiché qualificato come *“presupposto per l'edificazione”*. A tale proposito, la Corte, dopo aver ribadito che l'urbanistica e l'edilizia devono essere ricondotte alla materia *“governo del territorio”*, di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., ricorda che l'articolo 9 in esame, al comma 1, impedisce l'incontrollata espansione edilizia in caso di *“vuoti urbanistici”*, suscettibile di compromettere l'ordinato governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale, a garanzia di valori di chiaro rilievo costituzionale (v. sentenza n. 87 del 2017). Il citato articolo 9 riveste natura di norma di principio nella materia, e non di dettaglio, sia in relazione all'individuazione, di cui al comma 1, degli interventi edilizi consentiti *“nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici”*, salvi più restrittivi limiti fissati da leggi regionali, sia in relazione all'identificazione degli interventi che possono essere realizzati in assenza di piani attuativi, quando questi ultimi siano indicati dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione. Anche in quest'ultimo caso la norma in esame mira a salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica intesa nel suo complesso, evitando che, nelle more del procedimento di approvazione del piano attuativo, siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e comunque tali da compromettere l'ordinato uso del territorio;
- articolo 118, comma 1, lettera e), nella parte in cui annovera tra gli interventi di attività edilizia libera le *“opere interne alle unità immobiliari di cui all'articolo 7, comma 1,*

lettera g)”, in quanto contrastante con i principi fondamentali in materia di “governo del territorio”, stabiliti dal legislatore statale nell’articolo 6, comma 2, lettera a), e comma 4, del d.P.R. 380/2001, che assoggetta a comunicazione di inizio lavori cosiddetta asseverata “*gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio*”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, “*la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente “governo del territorio”, vincolando così la legislazione regionale di dettaglio” (ex multis, sentenza n. 282 del 2016)*. Pertanto, “*pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia” (sentenza n. 231 del 2016)*. In linea con tale orientamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una normativa regionale, analoga a quella in esame, che escludeva dall’obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA), nonché di comunicazione semplice (CIL) “*le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici”*, per contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti nell’articolo 6, comma 2, lettera a), e comma 4, del d.P.R. 380/2001 (sentenza n. 282 del 2016). La norma regionale impugnata, pertanto, prescrivendo per le cosiddette opere interne un regime di edilizia totalmente libera, escludendo la CILA, contrasta con i principi fondamentali della materia fissati dal legislatore statale, che, garantendo “*l’omogeneità funzionale della comunicazione preventiva [...] rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive - al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - la natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio”*, in quanto volto a garantire l’interesse unitario ad un corretto uso del territorio (in tal senso, cfr. la sentenza n. 231 del 2016);

- articoli 147, 155 e 118, comma 2, lettera h), della predetta l.r. 1/2015, nella parte in cui disciplinano i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e identificano i titoli abilitativi necessari e le sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la normativa statale che contiene i principi fondamentali in materia di governo del territorio, espressi mediante le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, e incidendo nell’ambito di applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal d.P.R. 380/2001 (agli articoli 33, 36, 37 e 44), con conseguente invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e in violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 Cost.. Spetta, infatti, allo Stato la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi (in tal senso, si vedano le sentenze n. 102 e n. 139 del 2013), perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (così la sentenza n. 309 del 2011), residuando al legislatore regionale il compito di “*esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali*”, a condizione che tale esemplificazione sia “*coerente con le definizioni*

contenute nel testo unico dell'edilizia" (sentenza n. 49 del 2016). La normativa regionale impugnata, all'esito dell'esame effettuato dalla Corte, non solo non appare coerente con le definizioni contenute nel d.P.R. 380/2001, ma anzi contrasta con le stesse e, quindi, con i principi fondamentali in esso contenuti;

- articolo 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli articoli 201 (commi 3 e 4), 202 (comma 1) e 208 della l.r. 1/2015, nella parte in cui consente alla Giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi (*"privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità"* (lettera a), *"di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità"* (lettera b), nonché varianti di parti strutturali prive di carattere sostanziale (lettera c)), rispetto ai quali si esclude o si delimita l'applicazione delle norme tecniche, corrispondenti a quelle previste dal capo IV della parte II del d.P.R. 380/2001, all'applicazione della normativa sismica e quindi anche all'autorizzazione sismica di cui al d.P.R. 380/2001. Infatti, le disposizioni regionali in esame, riconducibili all'ambito materiale del *"governo del territorio"* e a quello relativo alla *"protezione civile"* per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica, ambiti nei quali spetta allo Stato (sentenza n. 300 del 2013) fissare i principi fondamentali, introdurrebbero una categoria di interventi edilizi nuova rispetto a quelli definiti dalla legislazione statale, escludendola dall'applicazione di norme improntate al principio fondamentale della vigilanza sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, con l'effetto di sottrarre indebitamente determinati interventi edilizi ad ogni forma di vigilanza pubblica (sentenza n. 232 del 2017);
- articolo 258 e articolo 264, comma 13, della l.r. 1/2015, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., in quanto disciplinano un'ipotesi di condono edilizio straordinario, da cui discende la cessazione degli effetti penali dell'abuso, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. 380/2001 (in particolare con l'articolo 36), con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale;
- articolo 264, commi 14 e 16, per i quali permane l'interesse al ricorso in quanto le norme impuginate sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, dal 29 gennaio 2015 fino al 26 novembre 2016, durante il quale non vi è prova della loro mancata applicazione. Il comma 14 dell'articolo 264 prevede il rilascio del permesso in sanatoria relativo a interventi riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, già esistenti alla data del 30 giugno 2014, realizzati in assenza del titolo, a condizione che sia accertata la conformità dei predetti interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia e agli strumenti urbanistici vigenti al momento della domanda, nonché al non contrasto con quelli adottati alla data del 30 giugno 2014, data nella quale i predetti interventi erano già esistenti. La norma in esame si pone in contrasto con l'articolo 36 del d.P.R. 380/2001 che disciplina l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, subordinandolo alla doppia conformità degli interventi realizzati con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda, in linea con la finalità *"di garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità"* (sentenza n. 101 del 2013). L'ipotesi di condono edilizio che ne deriva determina *"la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia (sentenza n. 50 del 2017)"* (sentenza n. 232 del 2017),

in contrasto con il principio fondamentale dell'accertamento di doppia conformità di cui al citato articolo 36 del d.P.R. 380/2001. Il comma 16, invece, è impugnato nella parte in cui attribuisce alla semplice domanda di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica valore di autorizzazione all'attingimento, in quanto estenderebbe l'istituto del silenzio-assenso al procedimento concessorio, in palese violazione dell'articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di tutelare le acque pubbliche, sia sotto l'aspetto ambientale (tutela dall'inquinamento), che sotto l'aspetto della tutela dell'acqua in sé, in quanto risorsa limitata. La Corte evidenzia che, nella regolamentazione delle derivazioni di acqua pubblica, da un lato, l'utilizzo eccezionale ed esclusivo del bene demaniale "*acqua*", di cui è titolare lo Stato, è oggetto di concessione (articolo 822 del codice civile; articolo 144 del d.lgs. n. 152 del 2006) e che, dall'altro, la tutela dei valori ambientali, che può giustificare limitazioni al prelievo idrico, è affidata alla potestà legislativa statale esclusiva; inoltre, la materia della "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*", rientra nella potestà legislativa concorrente, di cui spetta allo Stato dettare i principi fondamentali. In questo contesto normativo deve, pertanto, essere letto l'articolo 17 del citato r.d. 1775/1933, che vieta di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente (comma 1), in vista dell'obiettivo di garantire la tutela dell'ambiente e di assicurare, al tempo stesso, un uso corretto dell'acqua pubblica, anche in vista della produzione di energia. La norma regionale impugnata, invece, riduce il livello di protezione fissato dalla legge statale con il citato articolo 17, nella parte in cui qualifica la domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione d'acqua quale "*autorizzazione annuale all'attingimento*", consentendo così l'uso dell'acqua pubblica sotterranea dai pozzi, in assenza di un provvedimento di autorizzazione o concessione e, quindi, in assenza della verifica delle condizioni atte a consentirlo, "*fino alla conclusione del procedimento di concessione senza obbligo di ulteriori formalità o istanze*", invadendo così la sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.